

STATUTO

NUOVA ISES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA CEFFATO 64

Numero REA: SA - 451374

Codice fiscale: 05507910650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

carico della societa`.

La parte dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto in parate scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per facciate quattro, ho dato lettura, presenti gli intervenuti, alla parte che lo approva.

F.to:Tullio Gaeta -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale per azioni denominata: **"NUOVA ISES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in **EBOLI (SA)** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà

essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - scopi ed oggetto

La Cooperativa esalta la centralità della persona.

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi avvalendosi anche di professionisti sociali ai sensi dell'art.10 della medesima legge, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche per mezzo di convenzioni, appalti, trattative private e associazioni di impresa.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa, organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali e medici a favore di minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate e di turismo

sociale con i servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, A.S.L. Nosocomi e cliniche private e similari:

- l'organizzazione e la gestione di un centro per prestazioni di fisiochinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia, estetica medica, ginnastica medica, riabilitazione di soggetti disabili e similari attività (da esercitarsi anche in ottemperanza delle norme di cui alla legge regionale del 15 marzo 1984 n. 11 della Regione Campania). La società si propone altresì di curare la gestione di case di accoglienza per ospitare anziani, disabili psichici, portatori di qualsiasi forma di handicap fornendo ai medesimi servizi di tipo alberghiero e prestando loro assistenza e riabilitazione psichica sia privatamente sia mediante convenzioni con il S.S.N.. Inoltre la società promuove lo svolgimento di corsi didattici e/o di qualificazione professionale, anche con i contributi pubblici, statali o regionali e/o l'organizzazione di convegni sempre inerenti comunque alle materie già oggetto di attività della società. Tutte le suddette attività saranno svolte da singoli professionisti a ciò abilitati al fine di rispettare la legge n. 1815 del 23 novembre 1939. A tal uopo la società si addeguerà, allo scopo di ottenere le prescritte autorizzazioni, a

quanto richiesto dalle autorità competenti al riguardo.

Inoltre la società potrà compiere operazioni finanziarie attraverso la contrazione di mutui attivi o passivi, operazioni creditizie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari e concedere garanzie reali e personali ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può ancora creare o assumere interessenze direttamente o indirettamente o partecipazioni in altre società o imprese o Enti aventi oggetto analogo o affine o connesse al proprio scopo interesse societario. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e con-

cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) contrarre mutui;
- b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- d) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e Requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione in qualità di soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio at-

tività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

La partecipazione alla società è consentita anche ai titolari di strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

L'emissione di strumenti finanziari partecipativi è consentita anche a favore dei soci cooperatori, salvo in tal caso il rispetto del limite di remunerazione previsti per legge.

I privilegi previsti nel presente statuto nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile.

Non possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi per un valore nominale superiore al valore dell'apporto e finché non sia stato interamente eseguito l'apporto stesso.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono avere diverso valore nominale, sono divisibili e sono postergati per quanto riguarda l'incidenza delle perdite rispetto alle riserve ed al capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi devono essere approvati dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

Se sono stati emessi strumenti finanziari, privi del diritto di voto, si applica l'articolo 2541 del codice civile.

Art. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 5) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
 - b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la di-

sposizione dello statuto che conferisce a questo organo i poteri relativi;

c) l'ammontare delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare l'Ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 7 - Adempimento Nuovi Soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione

sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) almeno il cinquanta per cento (50%) dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione;

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della legge 59/92.

Articolo 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-

teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del

rapporto;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo

sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione

del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.13.

Articolo 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni versate entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, nel rispetto delle vigenti norme inderogabili, a seguito di un apporto da parte di soci o di terzi esclusivamente costituito di danaro, da appostare nel bilancio di esercizio della società in un'apposita riserva indivisibile ai sensi dell'articolo 2545-ter del codice civile. Detta riserva sarà indisponibile da parte della società e non potrà essere utilizzata

per aumenti gratuiti del capitale sociale.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono attribuire al titolare i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare agli utili della società per una misura pari massimo al limite previsto dall'articolo 2514, primo comma, lettera b), del codice civile. Gli utili maturati a favore degli strumenti finanziari saranno ripartiti tra i titolari in misura proporzionale al valore nominale di ciascuno strumento. Il diritto agli utili spettante ai titolari degli strumenti finanziari matura al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio ed a prescindere da qualsiasi delibera di distribuzione degli stessi da parte della società. La società non potrà pertanto disporre degli utili spettanti ai titolari degli strumenti finanziari nemmeno mediante aumenti gratuiti del capitale sociale;

b) l'eventuale diritto al rimborso del valore nominale dello strumento finanziario al momento dello scioglimento della società. Gli strumenti finanziari sono privilegiati nel rimborso di cui sopra rispetto al rimborso del capitale sociale ma sono postergati rispetto al pagamento dei creditori della società;

c) il diritto di veto relativamente alle delibere assembleari assunte sugli argomenti specificatamente indicati nella delibera di ammissione;

d) il diritto di veto relativamente alle delibere del Consi-

glio di Amministrazione assunte sugli argomenti specificatamente indicati nella delibera di ammissione;

e) il diritto di recedere dalla partecipazione alla società nei casi previsti dalla legge o deliberati al momento dell'emissione. In tal caso al titolare dello strumento finanziario spetterà il diritto al rimborso da parte della società di un importo pari al valore nominale dello strumento maggiorato degli eventuali dividendi maturati nel periodo di permanenza e non distribuiti. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo della società mediante lettera raccomandata a/r. Per la liquidazione del valore degli strumenti finanziari si applicherà l'articolo 2437-quater del codice civile.

g) il diritto di voto in assemblea, con attribuzione sino ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assemblea anche tramite rappresentante, sulle seguenti materie:

- modificazioni dello statuto sociale;
- situazioni economiche e patrimoniali;
- operazioni societarie straordinarie;
- nuovi programmi di investimento;
- operazioni finanziarie eccedenti i poteri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina organi societari;
- incarichi di certificazione e revisione contabile;

- tutte le altre deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria;

h) ai titolari degli strumenti finanziari di cui sopra può altresì essere attribuito, in sede di emissione, il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione ed un membro del collegio sindacale. Il consigliere così designato decade automaticamente allorché vengano rimborsati gli strumenti finanziari.

Non è ammesso il trasferimento degli strumenti finanziari in oggetto in difetto del placet scritto del consiglio di amministrazione.

In considerazione della dettagliata disciplina dei possibili contenuti degli strumenti finanziari partecipativi, la competenza all'emissione degli stessi spetta, in via esclusiva, al consiglio di amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì il potere di emanare il regolamento degli strumenti finanziari in occasione di ogni emissione

Gli strumenti finanziari partecipativi non sono rimborsabili fuori dalle tassative ipotesi sopra previste.

Articolo 16 bis - Disciplina soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare

il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 51,65 (cinquantuno/65) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 10 azioni pari ad Euro 516,50 (cinquecentosedici/50).

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-

cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-

mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- 1 le necessità della gestione della cooperativa;
- 2 i piani strategici della cooperativa;
- 3 esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1 in forma liquida;
- 2 mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1 dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00).
- 2 dalla riserva indivisibile ed indisponibile costituita a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente articolo 16;
- 3 dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;

4 dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare, destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

5 dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

6 dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

7 dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

8 dalla riserva straordinaria;

9 da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Articolo 19 - Caratteristiche delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera azione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 19 bis - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le a-

zioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di finanziamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni in materia di assemblea recate dal presente Statuto.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-

vista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente articolo 16 in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al numero 6 dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate

le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),
b) ed f).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 21 - Assemblea dei soci

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima; A cura degli amministratori, in deroga all'art. 2366 c.c., almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione potrà infine essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli a-

venti diritto al voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approva-

zione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367 c.c., quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Articolo 22 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- 3) determina il periodo di durata del mandato, la struttura ed il numero dei componenti l'organo amministrativo e provvede alle relative nomine, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari ed in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;

- 4) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività;
- 5) nomina i componenti del collegio sindacale, ove del caso, ed elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi annui loro spettanti;
- 6) nomina il revisore, ove del caso, e fissa il compenso annuo ad esso spettante;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 8) delibera sulla adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 10) delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 11) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- 12) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno e delle leggi vigenti in materia;
- 13) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti eco-

nomici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

14) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

15) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Articolo 23 - Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 24 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Articolo 25 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultando

iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore persona fisica ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio, cooperatore o finanziatore, che abbia natura di persona giuridica ha 5 voti qualunque sia il numero delle azioni possedute e il numero dei suoi membri.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione ed entro i limiti di cui all'art. 2526, comma 2, cod. civ.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Articolo 26 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci

soci.

La rappresentanza non può essere conferita nè ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, nè ai dipendenti della cooperativa, nè alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, nè ai dipendenti di queste, ancorchè non soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.

Articolo 27 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un 1/5 (un quinto) del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla

nomina integrativa.

Articolo 28 - Adunanze

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia (ovvero nei Paesi dell'Unione Europea), tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 29 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c.

Articolo 30 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Articolo 31 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del

comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 32 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo 33 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 34 - Organo di controllo

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 c.c., i

soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 35 - Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative

alla responsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

Articolo 36 - Controllo Contabile

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 37 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha

sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 39 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 40 - Requisiti mutualistici

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera e), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 - septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino i requisiti di cui alla L. 381/91, sono considerate a mutualità prevalente di diritto e pertanto non devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2513 C.C..

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to:Tullio Gaeta -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

-Copia dichiarata conforme ai sensi

dell'art.20 D.P.R.445/2000-

-Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.

ai sensi del decreto 22 febbraio 2007-